

REGOLAMENTO (CEE) N. 3811/81 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1981

concernente l'applicazione della decisione n. 1/81 della commissione mista CEE-Austria – transito comunitario – che modifica l'appendice II dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa relativa al transito comunitario

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 16 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa relativa al transito comunitario ⁽¹⁾ conferisce alla commissione mista istituita dall'accordo il potere di fissare, mediante decisione, taluni emendamenti all'accordo medesimo nonché alle sue appendici;

considerando che la commissione mista ha deciso di emendare l'appendice II dell'accordo per consentire al garante, al momento dell'emissione dei certificati di garanzia forfettaria, di limitare, nel contesto del regime di garanzia forfettaria, l'entità del rischio da esso assunto in base ai certificati rilasciati;

considerando che detto emendamento costituisce oggetto della decisione n. 1/81 della commissione mista; che è

necessario prendere i provvedimenti connessi con l'esecuzione di detta decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La decisione n. 1/81 della commissione mista CEE-Austria – transito comunitario –, che modifica l'appendice II dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa relativa al transito comunitario, è applicabile nella Comunità.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. HOWELL

⁽¹⁾ GU n. L 294 del 29. 12. 1972, pag. 87.